

**1) Copia Cliente – 2) Copia Confidi**

**TRASPARENZA  
FOGLIO INFORMATIVO  
FIDEIUSSIONE SPECIFICA**

Vers. N. 1 aggiornato al 24/11/2016

## INFORMAZIONI SUL CONFIDI

**SOCIETA' REGIONALE DI GARANZIA MARCHE - Società Cooperativa per Azioni**

Sede Legale e Amministrativa: Via Sandro Totti, 4 - 60131 Ancona

Tel. 071 2900254 r.a. - Fax 071 8853404

http: www.srgm.it - e-mail: info@srgm.it – pec: srgmarche@legalmail.it

C.F. e P.IVA 01422550424 - Registro delle imprese di Ancona n. 01422550424 - R.E.A. n.130141

Albo coop. di Ancona n. A100233 – Capitale Sociale: € 11.294.805

Iscritta all'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 T.U.B. – codice identificativo 19523.0

Compilare nel caso di offerta fuori sede

Dati identificativi del soggetto che entra in contatto con il cliente/socio:

nome: \_\_\_\_\_ qualifica(dipendente, agente, altro..) \_\_\_\_\_

Iscritto all'Albo/Elenco: \_\_\_\_\_ con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

telefono: \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_

## CHE COS'E' LA FIDEIUSSIONE

**Struttura e funzione economica****Fideiussione**

La fideiussione è il contratto con il quale un soggetto, "fideiussore" garantisce il Confidi, per l'adempimento di un'obbligazione di un altro soggetto (debitore principale), qualora questi non adempia.

In particolare, la fideiussione specifica garantisce al Confidi i debiti che il debitore principale ha assunto nei confronti del Confidi stesso in dipendenza di una o più operazioni specificamente individuate e indicate ("specificata")

La garanzia è di natura personale, per cui il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio.

Il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale al pagamento del debito. Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e a garanzia di un medesimo debito, ciascuna di esse è obbligata per l'intero debito.

**Principali rischi**

Per la fideiussione, tra i principali rischi, va tenuto presente:

\* il pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimenti di quest'ultimo

\* la possibilità per il garante di dover rimborsare al Confidi le somme che lo stesso Confidi deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulta inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).

## CONDIZIONI ECONOMICHE

**Fideiussione**

Il rilascio della garanzia non comporta l'applicazione di specifiche condizioni economiche a carico del fideiussore, il quale peraltro è tenuto all'adempimento della garanzia nei termini ed alle condizioni previsti nel contratto di garanzia stesso.

In particolare, in caso di suo ritardo nel pagamento, il fideiussore è tenuto a corrispondere al Confidi gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore principale.

Si precisa che la fideiussione prestata non è soggetta a spese fino al momento in cui viene escussa. Se il Confidi chiede il pagamento della fideiussione, il fideiussore è obbligato a pagare le spese sostenute dal Confidi per la registrazione del contratto di fideiussione e dovrà pagare tutto quanto dovuto dal debitore principale.

Documento	Obbligatorio / facoltativo	Frequenza	Modalità di fornitura	Spese
Documento di sintesi periodico	obbligatorio	annuale	formato digitale	0,00 Euro
Sollecito	obbligatorio	per evento	invio cartaceo	10,00 Euro

## RECESSO E RECLAMI

**Recesso dalla garanzia per rapporti a tempo determinato.**

Nel caso la presente garanzia venga rilasciata per apertura di credito a tempo determinato, come pure per ogni altro affidamento di cassa o di firma pure a tempo determinato, il fideiussore non può recedere nel corso dell'operazione dalla garanzia prestata, che rimane valida ed efficace fino al completo adempimento dell'obbligazione garantita. La fideiussione garantirà anche le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe totali o parziali dell'operazione, salvo che il fideiussore, almeno dieci giorni lavorativi bancari prima della scadenza originaria o prorogata, non abbia avvisato il Confidi – per raccomandata o telegramma o con comunicazione scritta presentata presso la sede del Confidi - che non intende garantire le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe.

**Procedure di Reclamo**

Nel caso in cui sorga una controversia tra l'Impresa e il Confidi relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto di Fideiussione specifica o di Pegno, il Garante - prima di adire l'autorità giudiziaria ordinaria - ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi paragrafi.

Il Confidi osserva, nei rapporti con il cliente, le disposizioni di legge ed amministrative relative alla trasparenza dei rapporti contrattuali. Nel caso in cui sorga una controversia, tra il Confidi ed il Garante, quest'ultimo può presentare Reclamo all'Ufficio Reclami del Confidi, per lettera Raccomandata a/r indirizzata a: "Ufficio Reclami, Via Sandro Totti, 4 cap 60131 Ancona o tramite mail al seguente indirizzo:srgmarche@legalmail.it.

Il Confidi provvederà ad evadere la richiesta entro 30 gg. Qualora il Garante non fosse soddisfatto, o non abbia ricevuto risposta entro i termini, prima di attivare un procedimento dinnanzi all'autorità giudiziaria, può ricorrere ad uno dei seguenti strumenti:

- RICORSO All'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)<sup>1</sup>. Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all'ABF si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le filiali della Banca D'Italia o direttamente al Confidi<sup>2</sup>. S.R.G.M. scpa Marche mette a disposizione dei clienti, presso i propri locali e sul proprio sito, le guide per l'accesso all'ABF.
- Attivare una PROCEDURA DI MEDIAZIONE<sup>3</sup>, finalizzata alla conciliazione presso un Organismo di mediazione iscritto nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del Garante di presentare esposti alla Banca D'Italia e di rivolgersi all'autorità giudiziaria competente. Qualora invece il cliente volesse esercitare un'azione relativa ad una controversia inerente il contratto finanziario, è tenuto preliminarmente, ai sensi dell'art.84 del D.L. 69/2013, **pena l'improcedibilità della relativa domanda**, ad esperire la procedura di mediazione o ad attivare il procedimento innanzi all'ABF. Per ogni azione e controversia sarà competente il foro di Ancona, fermo restando l'applicabilità dell'art.20 c.p.c.

LEGENDA	
Debitore garantito principale	E' la persona di cui si garantisce l'adempimento in favore del Confidi.
Fideiussore o garante	E' la persona che rilascia una garanzia personale a favore del Confidi.
Importo massimo garantito	E' la complessiva somma (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare al Confidi nel caso di inadempimento del debitore principale.
Regresso	L'azione legale per mezzo della quale il fideiussore può agire nei confronti del debitore, una volta che ha pagato quanto dovuto sulla base della fideiussione rilasciata al Confidi.
Solidarietà fra fideiussori	E' il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (Confidi) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo.
Pegno	Garanzia reale costituita su beni mobili (Codice Civile, art. 2784)
Strumenti finanziari	Azioni ed altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali, obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito; quote di fondi comuni di investimento; titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza ed i relativi indici; i contratti futures su strumenti finanziari, su tassi di interesse, ecc.; i contratti di scambio a pronti e a termine su tassi di interesse, su valute, ecc.; i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, ecc.; i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati in precedenza; le combinazioni di contratti o di titoli indicati in precedenza.
Strumenti finanziari dematerializzati	strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e contabilizzati con mere scritture contabili.
Gestione accentrata	modalità di gestione degli strumenti finanziari, dematerializzati e non, presso società autorizzate.
Terzo	Soggetto diverso dal debitore principale, che, nell'interesse di quest'ultimo, costituisce il pegno a favore della Banca

<sup>1</sup> Cfr. Provvedimento della Banca D'Italia del 18 giugno 2009 recante "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni di servizi bancari e finanziari.

<sup>2</sup> Il ricorso deve essere redatto sulla base del modulo indicato dall'ABF e sottoscritto dal Socio, deve essere inviato alla segreteria tecnica del collegio competente territorialmente ovvero presentato presso le filiali della Banca D'Italia aperte al pubblico, entro 12 mesi dalla presentazione del Reclamo.

<sup>3</sup> D.Lgs n.28 del 04/03/2010 Art.5 comma 1 .

## CONTRATTO DI FIDEIUSSIONE SPECIFICA LIMITATA

**Spett.le**  
**S.R.G.M. scpa**

Premesso che S.R.G.M. scpa ha concesso a

**\${Denominazione}**

(Di seguito "Debitore")

un finanziamento di tipo **\${FormaTecnica}** di euro **\${FinDeliberatoForm}** (euro **\${FinDeliberatoLettere}**)

Tanto premesso, noi sottoscritti:

cognome e nome: **\${garanti\_cr}** nato/a a : **\${comuneNascita\_cr}** il: **\${dataNascita\_cr}**

Cod.Fisc/P.IVA: **\${CodiceFiscale\_cr}** **\${partitalva\_cr}**

residente in /sede(Via,CAP,località): **\${indirizzoResidenza\_cr}** **\${capResidenza\_cr}** **\${comuneResidenza\_cr}**

(Di seguito "Fideiussore")

confermando che:

- mi avete messo a disposizione nei locali aperti al pubblico in tempo utile prima della conclusione del Contratto, i seguenti documenti: a) il foglio informativo relativo al contratto qui sottoscritto; il documento "Guida pratica – conoscere l'Arbitro Bancario finanziario e capire come tutelare i propri diritti", fornendomi altresì tutte le informazioni ed i chiarimenti necessari al fine di consentirmi una corretta valutazione.
- Non ho chiesto né copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula, né il suo documento di Sintesi.

con la presente dichiariamo di costituirsi fideiussori del predetto nominativo e dei suoi/loro successori ed aventi causa, per l'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti di S.R.G.M. scpa dipendenti specificamente dalla linea di credito sopra descritta, ivi rinnovi o proroghe della stessa.

La fideiussione si intende regolata dalle seguenti CONDIZIONI GENERALI di cui le dichiarazioni sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale, dalle condizioni economiche riportate nel Foglio Informativo frontespizio della presente fideiussione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nonché da quanto eventualmente indicato nel seguente riquadro, condizioni tutte che dichiariamo di conoscere e di accettare integralmente.

## CONDIZIONI GENERALI

<p><b>Art. 1 – Oggetto della garanzia</b></p> <p>1. Il fideiussore garantisce tutto quanto dovuto dal Debitore a S.R.G.M. scpa per capitale, interessi (anche se moratori) ed ogni altro accessorio (incluse le spese, anche se di carattere giudiziario).</p> <p>2. Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce anche l'obbligo del Debitore di restituire le somme ad esso erogate e/o dallo stesso utilizzate.</p> <p><b>Art. 2 – Accordi del Debitore con la Banca</b></p> <p>1. Il fideiussore acconsente fin da ora che la fideiussione resti valida ed efficace anche in caso di rinegoziazione o altre modificazioni delle obbligazioni garantite, concordate dal Debitore con S.R.G.M. scpa o imposte per legge salvo l'obbligo della S.R.G.M. scpa di comunicare al Fideiussore tali eventi e salvo il diritto di recesso del fideiussore ai sensi del successivo articolo 5</p> <p><b>Art. 3 - Obblighi del fideiussore</b></p> <p>1. Il fideiussore s'impegna a rimborsare a S.R.G.M. scpa le somme che dalla stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo.</p> <p><b>Art. 4 - Solidarietà ed Indivisibilità delle obbligazioni</b></p> <p>1. Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa.</p> <p><b>Art. 5 - Recesso del fideiussore dalla garanzia</b></p> <p>1. Nel caso in cui l'operazione garantita sia a tempo determinato, il Fideiussore non può recedere dalla garanzia, che rimane efficace fino al completo adempimento del rapporto garantito.</p> <p>2. Il fideiussore risponde, oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui S.R.G.M. scpa ha preso conoscenza del recesso, di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente in dipendenza dei rapporti esistenti al momento suindicato.</p> <p><b>Art. 6 - Condizioni patrimoniali del debitore</b></p> <p>1. Il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con S.R.G.M. scpa.</p> <p>2. Indipendentemente da quanto disposto al comma precedente, S.R.G.M. scpa è comunque tenuta, a richiesta del fideiussore, a comunicargli, entro i limiti dell'importo stesso garantito, l'entità dell'esposizione complessiva del debitore, quale ad essa risultante al momento della richiesta, nonché, previo ottenimento da parte del fideiussore del consenso scritto del debitore principale, ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa.</p> <p><b>Art. 7 - Dispensa dall'agire nei termini ex art.1957c.c.</b></p> <p>1. I diritti derivanti a S.R.G.M. scpa dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini dell'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato.</p> <p><b>Art. 8 -Spese dovute a S.R.G.M. scpa</b></p> <p>1. Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente a S.R.G.M. scpa, a semplice richiesta scritta, quanto dovute per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio.</p> <p>2. In caso di suo ritardo nel pagamento il fideiussore è tenuto a corrispondere a S.R.G.M. scpa gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore.</p> <p>3. L'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore.</p> <p>4. Il fideiussore riconosce a S.R.G.M. scpa il diritto di stabilire a quali delle obbligazioni del debitore debbono imputarsi i pagamenti da lui fatti.</p> <p><b>Art. 9 -Altre spese</b></p> <p>1. Le spese per l'eventuale registrazione dell'atto ed ogni altra spesa ad esso inerente o conseguente sono a carico del fideiussore.</p> <p><b>Art. 10 – Recesso di S.R.G.M. scpa dai rapporti col debitore</b></p> <p>1.S.R.G.M. scpa esercita la facoltà di recedere dai rapporti con il Debitore secondo le modalità e i termini contemplati dai contratti in essere con lo stesso.</p>	<p><b>Art. 11 - Eccezioni del fideiussore</b></p> <p>1. Nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui S.R.G.M. scpa esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore.</p> <p><b>Art. 12 - Effetto della fideiussione</b></p> <p>1. La fideiussione ha e manterrà pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale, o altro diritto esistente o che dovesse in seguito sorgere a favore di S.R.G.M. scpa nell'interesse del debitore in assistenza delle obbligazioni garantite. La fideiussione conserverà pieno effetto anche qualora tali garanzie e/o diritti dovessero diminuire o venire a cessare, anche per effetto di S.R.G.M. scpa, in espressa deroga all'art.1955 c.c.</p> <p>2. Se vi sono più fideiussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito, anche se le garanzie sono state prestate con un unico atto e l'obbligazione di alcuno dei garanti è venuta a cessare, o ha subito modificazioni, per qualsiasi causa e anche a seguito di remissione del debito da parte di S.R.G.M. scpa o di accordo transattivo.</p> <p><b>Art. 13 - Fideiussione prestata dai coniugi</b></p> <p>1. Ove la fideiussione sia prestata da coniugi, S.R.G.M. scpa è espressamente autorizzata, in deroga all'art. 190 cod. civ. ad agire in via principale, anziché sussidiaria, e per l'intero suo credito sui beni personali di ciascuno dei coniugi.</p> <p><b>Art. 14 - Segnalazione alla società di revisione</b></p> <p>1. Il fideiussore autorizza espressamente S.R.G.M. scpa a segnalare la presente fideiussione, se stiate incaricata dalla società di revisione incaricata dal debitore del controllo contabile e della certificazione dei suoi bilanci.</p> <p><b>Art. 15 - Dichiarazione e comunicazione di eventi sopravvenuti da parte del Fideiussore</b></p> <p>1. Il fideiussore che non rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art.3 del D.lgs/2005 conferma il proprio interesse e la propria convenienza nella prestazione della presente fideiussione, assicurando che sono stati correttamente espletati tutti gli adempimenti e sono state assunte tutte le eventuali delibere necessarie per il valido rilascio della garanzia.</p> <p>2. Il fideiussore deve comunicare immediatamente a S.R.G.M. scpa eventuali variazioni del proprio domicilio fiscale, residenza o sede legale, ovvero di qualsiasi altro dato anagrafico, nonché il verificarsi di eventi di qualsiasi natura anche solo potenzialmente o indirettamente idonei a modificare in senso negativo la propria consistenza patrimoniale e/o la propria capacità di rimborso o comunque, dai quali possano derivare pericolo per il regolare soddisfacimento delle ragioni di credito di S.R.G.M. scpa e/o per la validità della fideiussione resa.</p> <p><b>Art.16 - Modifica unilaterale delle condizioni economiche e contrattuali</b></p> <p>S.R.G.M. scpa può modificare unilateralmente le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, qualora sussista un giustificato motivo. S.R.G.M. scpa comunica qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente.</p> <p>Il fideiussore può recedere dal contratto, senza spese, entro la data prevista per l'applicazione della modifica unilaterale comunicata da S.R.G.M. scpa, corrispondendo alla stessa quanto dovuto per capitale, interessi, accessori, spese ed ogni altra ragione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il fideiussore ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.</p> <p>Se il fideiussore non recede entro la data prevista per l'applicazione della modifica, essa si intende approvata ed efficace.</p> <p><b>Art. 17 – Foro competente</b></p> <p>1. Per qualsiasi controversia il foro competente è quello di Ancona.</p> <p><b>Art. 18 – Procedure di reclamo</b></p> <p>Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con S.R.G.M. scpa, il fideiussore può rivolgersi all'Ufficio Reclami di S.R.G.M. scpa, per lettera raccomandata A/R all'indirizzo via Totti 4, CAP 60131, Ancona(AN). Se il fideiussore non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta nel termine di 30 giorni, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria è tenuto a rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) o ad un organismo di mediazione per instaurare il procedimento di mediazione previsto dal D.L. n. 28/2010.</p>
---	---

Luogo e data \_\_\_\_\_

(Firme  
leggibili) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(Firme  
leggibili) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

I sottoscritti altresì dichiarano di approvare specificatamente, ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del cod.civ., le clausole di cui agli art. 3 (obblighi del fideiussore), 4 (Solidarietà ed Indivisibilità delle obbligazioni), 5 (recesso del fideiussore e relativi effetti), 7 (dispensa dall'agire nei termini di cui all'art. 1957 cod.civ.), 8 (spese dovute a S.R.G.M. scpa), 11 (eccezioni del fideiussore), 12 co.2 (effetto della fideiussione), 16 (Modifica unilaterale delle condizioni economiche e contrattuali) e 17 (foro competente).

**ATTESTIAMO DI AVER RICEVUTO COPIA DELLA PRESENTE GARANZIA E DI ESSERE A CONOSCENZA CHE L'ORIGINALE VERRA' SOTTOPOSTO A DATA CERTA.**

(Firme  
leggibili) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(Firme  
leggibili) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_